



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE
TEMPORANEE SU SUOLO PUBBLICO
ATTINENTI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale **Nr. 34** in data **28 Giugno 2016**.



ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie e temporanee e amovibili asservite esclusivamente alla ricezione degli utenti di pubblici esercizi; inoltre consente l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature attinenti all'esercizio dell'attività per qualsiasi tipologia di locale commerciale e artigianale.
2. La somministrazione su area pubblica è consentita solo ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristoranti), mentre alle restanti attività commerciali o artigianali o di tipo alimentare è consentita solo l'utilizzazione del suolo per esposizione dei prodotti mediante l'uso dei propri arredi.
3. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalle vigenti normative in materia.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi pubblici ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DELLA ZONA E DEI SITI

L'installazione della struttura è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.

Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza all'area posta davanti al locale dell'esercizio.

Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere collocate solo in spazi protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).

Nel rispetto delle norme del Codice della Strada l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DI STRUTTURE PRECARIE E TEMPORANEE E AMOVIBILI

Sono oggetto del presente Regolamento le seguenti strutture collocate o fissate su suolo pubblico senza fondamenta:

- **gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima tre metri.**

La struttura portante in metallo o legno può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,50, con materiali quali plexiglass o similari comunque facilmente amovibili. E' consentita la posa di un ripiano al fine di livellare la quota di pavimento che dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque



genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi.

In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

• **Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri.**

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali plexiglass o similari e comunque facilmente amovibili.

• **Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri.**

In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L'altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All'interno del perimetro del centro storico, (da intendersi secondo la perimetrazione del piano regolatore) le tende saranno del tipo teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colori tenui e non cangianti. Non è ammessa alcuna scritta o immagine.

Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie, per una profondità massima di m. 1,50, restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con il contesto dell'area in cui devono esser collocati.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE PRECARI E TEMPORANEE E AMOVIBILI

Le strutture devono conformarsi alle seguenti prescrizioni

1. Le nuove strutture, ovvero quelle in sostituzione delle preesistenti, potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a 20 metri quadrati nel centro abitato, estendibile sino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze e nelle aree al di fuori del centro storico. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate a parcheggio. La deroga al limite disposto dall'articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocata, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione del parere favorevole del comando P.M..
2. Le strutture e le loro pertinenze (accessibili al pubblico) devono rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili dai soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.



3. Deve sempre essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di una sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia con il contesto urbano circostante.
4. Non è consentita l'apposizione di manifesti pubblicitari e di insegne verso l'esterno delle strutture.
5. E' consentito attrezzare l'area con elementi di arredo quali fioriere o grigliati, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante e la cui altezza non sia superiore a metri 1,50.
6. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.
7. È vietato interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria e temporanea e amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
8. Non è consentita l'occupazione degli spazi adiacenti gli altri esercizi commerciali.
9. Nel rispetto di particolari caratteristiche geometriche della strada, la presenza di manufatti da porre in opera dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di garantire l'incolumità dei pedoni.
10. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITA'

1. Le strutture di cui al presente Regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 6 – COLLOCAZIONE DI PEDANE O DI ATTREZZATURE ATTINENTI ALL'ATTIVITA'

1. La collocazione di pedane finalizzate all'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande (autorizzati ai sensi delle norme vigenti) su tutto il territorio comunale e l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature a servizio di attività commerciali e artigianali devono sottostare alle seguenti condizioni:
 - la pedana o lo spazio, necessario alla posa di attrezzature attinenti l'attività, dovrà essere adiacente o prospiciente il locale o, alternativamente, adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
 - la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica e nel rispetto di normative igienico-sanitarie e di sicurezza;



- sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.
2. Tali requisiti dovranno essere autocertificati all'atto della richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
 3. Lo spazio da occupare su suolo pubblico potrà avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del locale e comunque per un totale non superiore a 20 metri quadrati nel centro abitato, estendibile sino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle aree al di fuori del centro storico.
 4. Le attrezzature attinenti l'attività (tavolini, sedie, espositori, etc.) potranno essere posti anche sul marciapiede, lasciando obbligatoriamente libero lo spazio necessario al passaggio pedonale e ai soggetti diversamente abili.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. **Le concessioni e autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura** alle disposizioni previste dal presente Regolamento. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto qui non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale, oltre alle disposizioni del vigente "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi pubblici ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

ARTICOLO 8 – SANZIONI

La violazione alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 200,00=.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato.